

**Tribunale di Bari, Sent. del 09.06.2007**

Omissis

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 5-7-2001, i Signori C. A. e P. G., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore X, esponendo che il 30-3-2000, verso le ore 14,20, il figlio X, mentre percorreva Via Ludovico D'Angiò a bordo del ciclomotore Piaggio Zip di proprietà del padre, era stato all'improvviso assalito all'altezza del civico n.° 135 da un cane randagio che lo aveva fatto cadere determinandogli lesioni personali ("trauma cranico, trauma distorsivo rachide cervicale"), oltre che danni al ciclomotore; che a seguito dell'aggressione il minore aveva iniziato a manifestare balbuzie, ansia, irascibilità, disturbi della memoria e dell'attenzione, oltre che cefalee e cervicalgia, donde la configurabilità di gg. 15 di I.T.T. e di gg. 15 di I.T.P. al 50%, con postumi permanenti del 15%, come da relazione del dr. G. C. espressamente richiamata; che competeva anche il ristoro del danno morale e patrimoniale oltre che il rimborso delle spese sanitarie sostenute (per £. 374.700) e dei costi di ripristino del ciclomotore (per £. 1.208.000) come da preventivo in atti; che la Asl Ba/X, in qualità di responsabile del sinistro, era stata invitata, senza alcun esito, ad effettuare il ristoro del danno; che, in particolare, al minore C. F. spettava la complessiva somma di £. 120.774.318 e al padre C. A. la somma di £. 1.208.000 relativa ai danni al ciclomotore; tanto esposto, chiese condannarsi la Asl Ba/X al pagamento delle somme surriferite, oltre interessi e rivalutazione e con rifusione delle spese di lite da distrarsi.

Nella contumacia della Asl Ba/X, gli attori chiedevano in prima udienza, e ottenevano, autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di Bitonto, il quale ultimo, costituendosi, eccepì preliminarmente l'inammissibilità (per sua tardività) della istanza di chiamata e, nel merito, affermò che, a tutto concedere, doveva configurarsi nel sinistro occorso la responsabilità della sola Asl Ba/X. Chiese, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese.

All'esito della fase istruttoria (nel corso della quale era espletata prova per testi e CTU medico-legale), la causa è stata, in fine, ritenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inammissibilità dell'atto di chiamata, così come formulata dal Comune di Bitonto, è fondata.

Come noto, l'attore è libero di citare ab imis i soggetti da lui ritenuti legittimati passivi rispetto alla pretesa azionata o a cui ritiene comunque comune la causa; laddove invece l'interesse a chiamare in causa il terzo sia insorto successivamente, ossia per effetto delle difese articolate dal convenuto nella sua comparsa di risposta, egli può formulare specifica istanza per la chiamata del terzo, a pena di decadenza, nella prima udienza (v. art. 269 co. 3 c.p.c.).

Orbene, nella specie, stante la contumacia della Asl Ba/X, non si è verificata l'ipotesi di cui al comma 3° cit. sicché inaccoglibile (come rettamente rileva in limine il Comune di Bitonto nella sua comparsa di risposta) era l'istanza di chiamata ex art. 269 co. 3° c.p.c., e in tale ottica deve or dunque disporsi in questa sede la revoca del provvedimento autorizzativo emesso il 14-3-2002, con conseguente declaratoria di inammissibilità, per sua tardività, della domanda risarcitoria introdotta contro il Comune di Bitonto e contenuta nell'atto di chiamata in causa notificato il 21-3-2002. Passando alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Asl Ba/X essa s'appalesa fondata. Dalla deposizione resa dal testimone oculare V., è emerso che il C. X effettivamente fu assalito da uno o più cani randagi che stazionavano nei pressi di un bidone di raccolta di rifiuti urbani ubicato in Bitonto alla Via Ludovico D'Angiò.

---



Il teste soggiunge che, "a seguito di ciò, il motociclista perse l'equilibrio e cadde a terra...ricordo che indossava il casco". Sempre nella sua deposizione del 15-4-2004, il V. così rievoca gli attimi che seguirono il sinistro: "...scacciai i cani che continuavano ad aggredire il C. e gli offrii un bicchiere d'acqua perché lo vidi spaventato". Tale completa ricostruzione degli accadimenti è stata confermata dal teste A., agente della P.M. di Bitonto, il quale dichiara di essere intervenuto in loco "su segnalazione di un passante (plausibilmente proprio il V.) notando un ciclomotore riverso per terra, con accanto un ragazzo che, a suo dire, era stato assalito da un cane randagio...il ragazzo era impaurito e lo portammo in ospedale" (nella stesso senso anche il teste M. che ricorda come fosse presente in loco il V., "il quale riferì che un cane randagio aveva assalito il C.").

Peraltro, dal referto del P.S. datato 30-3-2000, ore 14,25, v. doc. 6 fasc. attori, redatto nell'immediatezza dei fatti, risulta che lo stesso C. X ebbe ad addebitare proprio al cane la sua caduta dal motorino.

Detto questo, va subito rilevato, quanto all'accertamento delle responsabilità nell'accaduto, che la l.r. Puglia 3-4-1995 n. 12, pur nell'attribuire ai Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e la tutela igienico-sanitaria degli stessi, affida però espressamente (v. art. 6 co. 1°) ai Servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare in concreto accoglienza nei canili sanitari di cui al successivo art. 8 oppure nei rifugi di cui all'art. 9 stessa legge (i quali ultimi sono pur sempre vigilati dai Servizi veterinari delle Usl).

Ora, l'individuazione per legge di uno specifico obbligo di intervento a carico delle Usl (ora Asl) per il recupero dei cani randagi e, sotto altro versante, l'assenza di elementi (la Asl Ba/X è rimasta infatti contumace) in ordine all'approntamento, a cura della competente Asl, di idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso il recupero dei cani vaganti, rende configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. della detta Asl Ba/X, quale ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo (cfr. Cass. n. 10638/2002). In buona sostanza, la Asl non ha provato di essersi opportunamente attivata per arginare o elidere, quanto meno nell'ambito del contesto cittadino, il fenomeno del randagismo ciò che soltanto avrebbe potuto determinare un suo esonero da responsabilità nell'accaduto.

D'Altronde, come la S.C. ha rilevato, con orientamento qui pienamente condiviso, "con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle Usl e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata - dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 - alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle Usl, organi comunali dotati di propria soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento" (Cass., 27001/2005).

Passando ora al quantum debeatur, può farsi espresso richiamo alla perizia redatta, all'esito di indagine accurata ed immune da censure o vizi logici, dal dr. M. P. D. M. il quale conclude nel senso che C. X a causa del sinistro ebbe a patire una "sindrome soggettiva post traumatica, che ha comportato una inabilità di un mese a partire dal 30-3-2000, per metà valutabile a titolo di ITT e per metà a titolo di ITP al 50%, con postumi permanenti da trauma distorsivo del rachide cervicale valutati all'1% di invalidità".

In relazione al fenomeno di balbuzie, assertivamente ancorato dalla difesa attorea proprio al trauma subito, il Perito d'ufficio ha osservato che "allo stato delle conoscenze, l'etio-patogenesi della balbuzie (disturbo che si manifesta nel 98% dei casi prima dei 10 anni) è posta in relazione ad una complessa interrelazione della cause su riportate, che non hanno alcun rapporto con traumi psico-fisici" (così a pag. 8 della relazione 7-1-2005).



In altre parole, "la balbuzie manifestata dal C. non può essere stata causata dall'incidente stradale e dal conseguente trauma cranico e commotivo..." atteso che "l'ansia connessa all'aggressione avrà reso solo più appariscente una disfunzione già presente" (così ancora il Perito d'ufficio chiamato a chiarimenti all'udienza del 7-3-2006).

Tutto ciò premesso, possono riconoscersi i seguenti importi e precisamente: per n. 15 gg. di ITT, € 580,65 (€ 38,71 X 15 gg., così art. 1 decreto Min. Att. Prod. 3-6-2004 in G.U. 10-6-2004 n. 134); per n. 15 gg. di ITP al 50%, € 290,32; per n. 1 punti di invalidità (tenendo conto dell'età di anni 14 all'epoca del sinistro), € 650,23.

Per un totale, a titolo di danno biologico, pari a € 1.521,20 a cui può aggiungersi la somma di € 507,06 per danno morale (pari a 1/3 del danno biologico complessivo).

Null'altro spetta per incapacità lavorativa generica (come noto, assorbita nel danno biologico), mentre invece può attribuirsi l'ulteriore importo di € 193,52 a titolo di rimborso spese sanitarie. Per un complessivo credito di € 2.221,78 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 3-6-2004 (dì del decreto min.) al dì del deposito della sentenza e interessi legali (che coprono nel periodo di riferimento anche la perdita del potere d'acquisto della moneta derivante dal fenomeno inflattivo) sulla somma rivalutata dal dì del sinistro al soddisfo.

La Asl Ba/X va dunque condannata al pagamento, in favore di C. X, del predetto importo, mentre va condannata al pagamento, in favore di C. A., della somma di € 623,84 oltre interessi legali dal 1-4-2000 (dì del preventivo, sub doc. n. 14 fasc. attori), per ristoro del danno al ciclomotore.

Stante l'accoglimento della domanda per un importo estremamente più ridotto rispetto alla pretesa iniziale, può disporsi nei rapporti con la Asl Ba/X la compensazione di un terzo delle spese di lite, che, nei residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.

Stimasi equo (anche per le frequenti oscillazioni giurisprudenziali in punto di legittimazione passiva rispetto a vicende similari) compensare le spese del giudizio nei rapporti tra gli attori e il Comune di Bitonto.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Comune di Bitonto e compensa le spese nei rapporti con gli attori; accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti della Asl Ba/X e, per l'effetto, la condanna al pagamento a) in favore di C. X, della somma di € 2.221,78 oltre rivalutazione monetaria (secondo indici Istat) dal 3-6-2004 al dì del deposito della sentenza e interessi legali (sulla somma così rivalutata) dal dì del sinistro al soddisfo e, b) in favore di C. A., della somma di € 623,84 oltre interessi legali dal 1-4-2000 al soddisfo; condanna la Asl Ba/X alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, liquidati in € 810,79 per borsuali (ivi comprese le spese di CTU per i 2/3), € 1.300,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge con distrazione in favore dell'avv. V. D. dichiaratosi anticipatario; compensa il residuo terzo.

Così deciso in Bitonto il 9-6-2007.